



Oggetto: D.P.R. n. 753/1980 art. 5 comma 7 - criteri per il riconoscimento dell'idoneità e della sicurezza delle fermate dei servizi pubblici di trasporto urbano di persone su strada, con particolare riferimento all'accessibilità degli stessi da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria, non vedenti e ipovedenti.

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4, 5 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59", ove si stabilisce che sono conferiti agli enti locali le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;

Visto l'art. 9, comma 2, lett. b) della legge regionale veneta 30 ottobre 1998, n. 25, recante "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale", con cui sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753;

Visto che, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 753/1980, per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti della sussistenza delle necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, oltre che della idoneità del percorso e delle sue eventuali variazioni, dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

Rilevato che non esiste una norma tecnica specifica per il riconoscimento dell'idoneità dell'ubicazione delle fermate, se non per quanto previsto dagli artt. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Ritenuto di definire in uno specifico atto i criteri per detto riconoscimento, con particolare riferimento all'accessibilità complessiva del servizio da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria, non vedenti e ipovedenti;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione di criteri specifici, con riferimento anche all'accessibilità dei servizi di trasporto urbano su

Dipartimento Politiche Territoriali

Direzione Mobilità
ing. Franco Fiorin

Area Trasporti

Servizio Pianificazione e
Coordinamento dei Trasporti

Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Mestre
tel. 041 5459471
fax 041 5459490



strada da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria, non vedenti e ipovedenti, cui attenersi da parte dei gestori dei suddetti servizi in sede di realizzazione di nuove fermate di adeguamento delle stesse, nonché per raggiungere uno standard minimo uniforme di dotazione delle fermate dei servizi comunali, indipendentemente dal gestore dei servizi che li utilizza;

Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Visto il Regolamento comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) del Comune di Venezia, approvato con delibera di C.C. n. 41/1999 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la precedente disposizione pari oggetto, prot. 538342 del 24.12.2007, e ritenuto opportuno aggiornarla con i contenuti del Regolamento comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);

APPROVA

i seguenti criteri per il riconoscimento dell'idoneità e della sicurezza delle fermate dei servizi pubblici di trasporto urbano di persone su strada, con particolare riferimento all'accessibilità degli stessi da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria, non vedenti e ipovedenti.

Art. 1 - Impianti di fermata

1. Per impianto di fermata si intendono i seguenti elementi:

- a) area di fermata, spazio della strada destinato alla fermata dei veicoli in servizio per la salita e la discesa dei passeggeri ed eventualmente anche alla sosta e allo stazionamento ai capolinea;
- b) palina di fermata, impianto pubblicitario del servizio, obbligatorio, costituito da un palo verticale recante apposito segnale a bandiera, o altro supporto, compatibile con lo spazio a disposizione;
- c) area di attesa, collocata esternamente alla carreggiata, su banchina, marciapiede o apposita piattaforma rialzata;



- d) pensilina di attesa, impianto pubblicitario del servizio, facoltativo, costituito da una struttura atta a riparare dalle intemperie i passeggeri in attesa del servizio;
- e) indicazioni di servizio, costituite dalla denominazione delle imprese esercenti le autolinee che utilizzano la fermata, delle rispettive autolinee e dai relativi orari di transito.

Art. 2 - Ubicazione delle fermate

1. Al fine di mantenere elevato il livello di servizio dei passeggeri, le fermate devono avere di massima una distanza tra loro, lungo la medesima direzione di marcia:

- a) compresa tra 300 m e 400 m all'interno dei centri abitati in ambito centrale;
- b) compresa tra 400 m e 600 m all'interno dei centri abitati in ambito periferico;
- c) superiore a 600 m al di fuori dei centri abitati.

Art. 3 - Area di fermata

1. L'area di fermata è indicata sulla carreggiata o nel golfo di fermata con l'apposita segnaletica orizzontale, ove necessario preceduta e seguita dalla segnaletica di divieto di sosta e di fermata.

2. L'area di fermata deve essere dimensionata in modo tale da accogliere tutti gli autobus fermi contemporaneamente, nelle normali condizioni di esercizio.

3. L'apposizione della segnaletica orizzontale, comprensiva della sua manutenzione, è a cura dell'ente proprietario della strada.

Art. 4 - Palina di fermata

1. La palina di fermata deve:

- a) essere collocata, rispetto all'area di fermata, entro la lunghezza della stessa, in modo tale da non impedire la salita e la discesa dei passeggeri dalle singole porte dell'autobus;
- b) recare la bandiera di fermata disposta normalmente alla direzione del traffico salvo deroga motivata, con le indicazioni di servizio (denominazione delle imprese esercenti che la utilizzano e delle rispettive autolinee) esposte almeno sulla faccia visibile dall'area di attesa;
- c) laddove ciò sia previsto dai contratti di servizio, recare la tabella portaorari riportante gli orari di transito delle autolinee che utilizzano la fermata, collocata sul palo ad un'altezza compresa tra 0,9 m e 1,4 m dalla superficie dell'area di attesa.

2. In caso di indisponibilità di spazio la palina può essere sostituita dalla bandiera fissata ad altro supporto adeguato.

3. L'apposizione della palina di fermata, comprensiva della sua manutenzione, in quanto impianto pubblicitario di servizio, è a cura del gestore del servizio.



Art. 5 - Area di attesa

1. L'area di attesa deve essere dimensionata di lunghezza non inferiore a quella della relativa segnaletica orizzontale di fermata, per poter accogliere i passeggeri in attesa di salita nell'ora di punta con una densità pari a 2 passeggeri/m², senza che essi intralcino il passaggio dei pedoni, se presente.
2. Essa può essere collocata:
 - a) su piattaforma rialzata, appositamente realizzata;
 - b) sul marciapiede, se esso sia utilizzabile o se non sia presente una banchina di dimensioni sufficienti;
 - c) sulla banchina, in assenza di marciapiede o qualora lo stesso non sia utilizzabile;
3. Il marciapiede non è utilizzabile nel caso in cui l'area di attesa richieda determini condizioni di intralcio alla circolazione dei pedoni o mancato rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche lungo i percorsi pubblici.
4. L'area di attesa, lungo il suo lato rivolto verso la strada, non deve presentare elementi di intralcio alla libera salita e discesa dei passeggeri: elementi di potenziale intralcio quali pali, barriere parapetonali, etc. devono essere collocati negli spazi compresi tra le proiezioni al suolo delle porte di salita e discesa dai veicoli, a una distanza minima di 0,5 m dai margini esterni di esse.
5. L'area di attesa, se collocata su marciapiede o piattaforma, ove possibile, deve essere resa accessibile attraverso apposite rampe per il superamento dell'eventuale dislivello rispetto alla superficie pedonale esterna alla stessa, nel rispetto delle pendenze massime previste dal D.P.R. n. 503/1996.
6. L'area di attesa, ove possibile, deve essere attrezzata con appositi percorsi con fondo a rilievo per non vedenti e ipovedenti, con indicazione della zona corrispondente alla porta anteriore.
7. I percorsi di accesso alle aree di attesa devono essere segnalati con l'apposita pavimentazione con fondo a rilievo per non vedenti e ipovedenti.
8. L'area di attesa, se attrezzata per l'accessibilità al servizio da parte di non vedenti e ipovedenti o di persone in sedia a ruote, deve altresì riportare ove necessario, in posizione visibile da parte del conducente, apposita indicazione per evidenziare il punto in cui arrestare il veicolo, affinché le porte corrispondano ai percorsi con fondo a rilievo e agli eventuali punti attrezzati per l'accesso tramite pedana mobile.

Art. 6 - Pensilina di attesa

1. La pensilina di attesa deve:
 - a) recare le indicazioni di servizio (denominazione del gestore del servizio e delle autolinee in transito);
 - b) esporre gli orari di transito delle autolinee che la utilizzano, in apposita tabella portaorari collocata al suo interno ad un'altezza compresa tra 0,90 m e 1,4 m, in alternativa all'esposizione degli orari sulla palina;
 - c) disporre di pareti laterali, subordinatamente al rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche per l'accessibilità al suo interno e alla circolazione dei pedoni.
2. La pensilina di attesa può essere collocata sul marciapiede solo se la sua presenza non intralcia la circolazione pedonale e il passaggio delle persone



in sedia a ruote, eventualmente ricorrendo a tal fine ad accorgimenti tali da consentire il mantenimento di uno spazio ritenuto sufficiente dal Comune, ai sensi dell'art. 20, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 285/1992.

3. Come previsto da Regolamento comunale CIMP le pensiline devono essere collocate in modo da consentire l'accesso da un lato con un varco di almeno 0,90 m dal ciglio del marciapiede o in assenza di quest'ultimo, dal bordo esterno della banchina.

Art. 7 - Uso degli impianti di fermata

1. Gli impianti di fermata adibiti al servizio urbano di trasporto pubblico di linea del Comune di Venezia sono concessi in uso al gestore del servizio.

2. L'uso degli impianti di fermata è regolato da atto concessorio tra il proprietario dell'impianto e il gestore del servizio, nel quale vengono definite le condizioni d'utilizzo e le rispettive responsabilità. L'utilizzatore provvederà a:

- a) assicurare i beni contro ogni evento che possa causare danni o distruggere il bene stesso, nonché per danni a terzi in genere
- b) richiedere le necessarie licenze e/o autorizzazioni inerenti l'utilizzo degli impianti alle Autorità competenti
- c) effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti, assumendo la responsabilità di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare direttamente e indirettamente a persone e/o cose in conseguenza della mancata esecuzione dei necessari lavori di manutenzione.

Art. 8 - Posizionamento degli impianti di fermata

1. Come previsto da regolamento comunale CIMP, ai sensi dell'art. 51, comma 8, del D.P.R. n. 495/1992, le paline e le pensiline di fermata devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina, a condizione che sia lasciato, sulla parte della strada destinata alla circolazione dei pedoni, uno spazio sufficiente a consentire il transito degli stessi, nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, salvo deroga motivata da specifiche condizioni locali.

2. L'area d'attesa e l'area di fermata devono distare l'una dall'altra non più di 0,2 m.

Art. 9 - Indicazioni di servizio

Le indicazioni di servizio devono essere facilmente leggibili e, ove possibile, realizzate con gli accorgimenti previsti per la segnaletica di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 503/1996.

Art. 10 - Accessibilità delle fermate

1. Le coppie di fermate collocate sui lati opposti della strada devono essere collegate da un attraversamento pedonale, possibilmente collocato tra di esse.



2. Ove le fermate siano accessibili, l'attraversamento pedonale deve essere realizzato nel rispetto dell'art. 6 del D.P.R. n. 503/1996.
3. Le fermate che risultano conformi a tutte le specifiche di accessibilità sono definite "fermate completamente accessibili" e individuate dall'apposito logo.
4. Le fermate che risultano conformi alle sole specifiche di accessibilità del servizio sono definite "fermate parzialmente accessibili".

Art. 11 - Accessibilità del servizio

1. Le autolinee appositamente individuate devono essere rese accessibili alle persone a ridotta capacità motoria dall'area di attesa tramite impiego di autobus dotati di dispositivi di inclinazione laterale o abbassamento e di pedana mobile, estraibile per essere posata sull'area di attesa stessa.
2. Il gestore del servizio è tenuto ad evidenziare le corse e le fermate completamente accessibili, sulle quali possano liberamente salire e scendere persone su sedia a ruote, con l'apposito simbolo, sia alle fermate, sia nell'orario al pubblico.
3. Il marciapiede esistente è utilizzabile, in assenza di spazio sufficiente nella banchina, se la sua altezza rispetto alla superficie della carreggiata sia compresa tra 12 e 22 cm, al fine di consentire l'utilizzo delle pedane mobili poste sugli autobus per l'accessibilità delle persone su sedia a ruote: altezze massime superiori sono ammesse qualora si dimostri che esse non impediscono l'utilizzo delle pedane mobili poste sugli autobus impiegati sulle linee che utilizzano la fermata.
4. La stessa altezza massima deve essere rispettata per le piattaforme.
5. Le linee servite in tutte le corse da autobus attrezzati e indicate nel contratto di servizio sono definite linee "bus facile" e individuate dall'apposito logo.
- 5-bis. In ogni caso, nell'area di attesa deve essere presente un percorso pedotattile di indirizzamento alla porta stabilita per l'accesso delle persone non vedenti e ipovedenti, in corrispondenza del quale l'autobus deve fermare, curando l'allineamento tra porta e percorso.¹

Art. 12 - Domanda di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di una nuova fermata o di adattamento di una fermata esistente sono valutate dal Comune di Venezia ai fini della verifica della conformità alle presenti disposizioni, e i progetti devono rispettare i relativi requisiti minimi, salvo eventuali deroghe, debitamente motivate.
2. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Ai progetti delle fermate va allegata la dichiarazione del progettista del rispetto della presente normativa, unitamente all'eventuale relazione,

¹ Comma aggiunto con disposizione direttoriale prot. 360448 del 1 settembre 2009.



corredata da grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili, ovvero l'attestazione dei motivi per i quali il rispetto della normativa non è stato possibile.

Art. 13 - Adeguamento delle fermate esistenti

1. Il gestore del servizio è tenuto a produrre al Comune di Venezia, entro il termine convenuto, un progetto di adeguamento delle fermate esistenti alle presenti disposizioni e un programma temporale di attuazione, che deve essere approvato dal Comune di Venezia, con le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 14 - Deroghe

1. Possono essere concesse deroghe alle presenti disposizioni in situazioni particolari, debitamente documentate, ove la loro applicazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa, eventualmente prevedendo sistemazioni alternative.

Il Direttore

Ihg. Franco Fiorin